

- **SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:** novità in arrivo
- **RENTRI:** conservazione sostitutiva dei dati e FIR digitale
- **RISCHIO ELETTRICO:** nuova CEI 11-27
- **SCADENZE SICUREZZA SUL LAVORO DI INIZIO ANNO:** modello OT/23 e riunione sicurezza
- **QUATTRO CHIACCHIERE CON**  
...

Direzione Generale:  
Ettore Bernasconi  
Coordinamento editoriale:  
Andrea Colombo  
Redazione:  
Ettore Bernasconi  
Andrea Colombo  
Gabriele Gianazza  
Elena Preite  
Erika Zanzottera

# Centro Int.Eco INFORMA

Notiziario su scadenze e variazioni legislative in materia di Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

Anno 2026, Numero 01

Data: Gennaio 2026

## SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: NOVITÀ IN ARRIVO

Con il decreto legge n. 159 del 31 ottobre 2025 “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, convertito in Legge con modifiche dalla Legge del 29.12.2025 n. 198, sono state introdotte alcune novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro; tali novità non saranno però immediatamente in vigore, perché in gran parte manchevoli di disposizioni attuative.

Sono riassunti nel seguito i principali aspetti di novità.

Viene prevista per l'INAIL la facoltà di revisionare le aliquote di oscillazione del tasso in bonus per le aziende presso cui avvengono meno infortuni, in modo da premiare i datori di lavoro virtuosi ed incentivare la riduzione degli infortuni; le modalità saranno

(Continua a pagina 2)

## RENTRI: CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DATI E FIR DIGITALE

Le aziende iscritte al RENTRI hanno l'obbligo almeno una volta all'anno di procedere alla conservazione sostitutiva a norma dei dati relativi ai propri registri di carico e scarico (e dei FIR) generati in formato digitale. Avvicinandosi il termine dei 12 mesi di funzionamento del registro digitale RENTRI (per i soggetti iscritti dal **13 febbraio 2025**), si consiglia di procedere al salvataggio dei **dati 2025** attraverso la funzione “esportazione” e quindi procedere attraverso un servizio esterno di conservazione sostitutiva a norma, a garanzia dell'integrità, autenticità e accessibilità nel tempo del dato digitale. La conservazione dovrà avvenire con le modalità operative previste dall'Agenzia per l'Italia Digitale (**AgID**); al link seguente l'elenco dei fornitori di servizi di conservazione iscritti al marketplace di AgID:

[https://conservatoriqualificati.agid.gov.it/?page\\_id=276](https://conservatoriqualificati.agid.gov.it/?page_id=276)

Si ricorda inoltre che **dal 13 febbraio 2026** non sarà più possibile, salvo che per residuali casistiche (soggetti non obbligati ad iscrizione al RENTRI), compilare il FIR in formato cartaceo, ma bensì il FIR non solo verrà emesso e vidimato in formato digitale

ma verrà anche compilato e firmato in formato dematerializzato.

Nella sezione “**supporto**” del sito rentri.gov sono disponibili schede informative relative ai nuovi adempimenti:

- Sottoscrizione del **FIR digitale** (detto anche **xFIR**)
- Stampa cartacea del FIR digitale (non obbligatoria, ma utile per agevolare eventuali controlli su strada)
- Gestione del FIR digitale: prima dell'avvio del trasporto, al momento dell'avvio del trasporto, durante il trasporto e una volta concluso lo stesso
- Tempistiche per la restituzione copia completa del FIR digitale (da parte del destinatario: entro massimo 2 giorni lavorativi dalla presa in carico) e per scaricare la copia completa (da parte del produttore: 90 giorni).

È inoltre disponibile una presentazione di sintesi al link:

[https://www.rentri.gov.it/formazione/\\_materiale-didattico/i-servizi-di-supporto-e-l-app-del-rentri-per-l-utilizzo-e-la-gestione-del-fir-digitale](https://www.rentri.gov.it/formazione/_materiale-didattico/i-servizi-di-supporto-e-l-app-del-rentri-per-l-utilizzo-e-la-gestione-del-fir-digitale)

I nostri tecnici sono a disposizione per supporto e approfondimenti.

no determinate con un successivo decreto ministeriale.

Per il **settore turistico-ricettivo** e gli esercizi di somministrazione alimenti-bevande è introdotto un termine massimo di **30 giorni** dall'inizio del rapporto di lavoro, per l'erogazione ai lavoratori della formazione iniziale in materia di salute e sicurezza e dell'eventuale addestramento; ciò **in deroga** a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 che prescrive che la formazione e l'addestramento **devono essere erogati in occasione della costituzione del rapporto di lavoro** (sostanzialmente prima di esporre il lavoratore ai rischi propri della mansione assegnata).

La **tessera di riconoscimento** già prevista per i lavoratori che operano in appalto o subappalto presso cantieri, dovrà essere dotata di un codice univoco anticontraffazione, resa disponibile anche in modalità digitale tramite strumenti interoperabili con la piattaforma informatica SIISL (sistema informativo inclusione sociale e lavorativa); la tessera è estesa a tutti i lavoratori (anche non in appalto) delle attività "a rischio più elevato"; sia le modalità di attuazione che la definizione del "rischio più elevato" sono demandate a decreti ministeriali successivi.

In caso di rischio di **caduta dall'alto** il decreto introduce in modo esplicito l'**obbligo**, ove possibile, di ricorrere a sistemi di protezione collettiva (parapetti, reti di sicurezza) rispetto all'uso di sistemi che prevedono l'uso di DPI anticaduta.

Le **scale verticali permanenti** di altezza superiore a **5 metri** dovranno essere provviste di un sistema di protezione individuale contro le cadute o di una gabbia di sicurezza; per le scale esistenti la disposizione è in vigore dal **01/02/2026** (in precedenza era obbligatoria tout court la gabbia).

Tra le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.L. 81/08 è inserita la "programmazione di misure di prevenzione di **condotte violente o moleste** nei confronti dei lavoratori".

Viene demandata alla contrattazione collettiva la regolamentazione delle modalità di aggiornamento della formazione degli **RLS** per le imprese **fino a 15 lavoratori**.

Viene demandata a un successivo provvedimento della conferenza Stato-Regioni la rivisitazione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della **tossicodipendenza** e dell'**alcool dipendenza**.

È previsto un ulteriore accordo Stato-Regioni per definire una serie di requisiti minimi (uguali per tutte le regioni) per l'**accreditamento dei soggetti formatori** in materia di salute e sicurezza.

La tutela assicurativa INAIL per gli **studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro** si applica anche agli eventuali infortuni in itinere. I medesimi studenti non potranno essere adibiti a lavorazioni "ad elevato rischio" (da individuarsi nel DVR).

Verranno predisposte linee guida ministeriali per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei **mancati infortuni** per le aziende **con più di 15 addetti**.

Il **medico competente** sarà tenuto a fornire ai lavoratori informazioni sulla importanza della **prevenzione oncologica**. Viene introdotta nelle attività di sorveglianza sanitaria una **visita medica**, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope; la visita è prevista unicamente per le attività "ad elevato rischio" (attività tuttora da individuare con provvedimento ad hoc).

## RISCHIO ELETTRICO: NUOVA CEI 11-27

Il Comitato Elettrotecnico Italiano ha pubblicato una nuova edizione della **norma CEI 11-27** "lavori su impianti elettrici", che entrerà in vigore il **29/05/2026**.



La norma si applica ai lavori su impianti elettrici, incluse le attività non elettriche effettuate in prossimità di impianti. Tra le principali novità si segnalano:

- definizione di nuove figure: **GI (Gestore impianto)** che sostituisce l'URI della precedente versione; **GL (Gestore programmazione lavoro)** che sostituisce l'URL; **RLE (Responsabile del lavoro elettrico)**, il "vecchio" PL preposto ai lavori.
- Introduzione di maggiori dettagli relativi alle **distanze** di lavoro.
- Ulteriore accento sulla **formazione** dei lavoratori; sono mantenuti i livelli 1A, 1B, 2A e 2B, oltre agli **aggiornamenti quinquennali di almeno 4 ore**, ma viene precisato che le **parti teoriche possono essere svolte solo in presenza o videoconferenza sincrona** (no e-learning); viene precisato che l'attività formativa deve comprendere l'**addestramento operativo**.
- Introduzione di due nuovi allegati, relativi ai pericoli degli **archi elettrici** ed alle **disposizioni di emergenza**.

Si invita la clientela ad approfondire la tematica alla luce della nuova norma; **Centro Int.Eco** è disponibile a condurre audit volti a verificare: le più opportune modalità di aggiornamento della valutazione del rischio elettrico (DVR) e delle istruzioni operative in essere; la necessità di rivedere i ruoli aziendali e la relativa formazione; la necessità di aggiornare la modulistica interna.

## SCADENZE SICUREZZA SUL LAVORO DI INIZIO ANNO: MODELLO OT/23 E RIUNIONE SICUREZZA

Entro il **28/02/ 2026** (o meglio il 02/03, essendo il 28/02 un sabato) le aziende che hanno realizzato nel 2025 interventi di miglioramento “premianti” e che **intendono richiedere la riduzione del premio INAIL** secondo il meccanismo della “oscillazione per prevenzione”, devono compilare per via telematica il modello di domanda **OT/23**, allegando la documentazione probante in formato digitale.



Di seguito riportiamo alcuni degli interventi premianti “riconfermati” nel nuovo modello di domanda di riduzione **OT/23**:

- adozione di un sistema di rilevazione dei **mancati infortuni** e attuazione delle misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati (intervento E-10, tipo A); sono escluse le analisi di situazioni pericolose che non causano alcun evento, previsto un numero minimo di mancati infortuni registrati nel 2025 per considerare premiante l'intervento, introdotto il modulo da utilizzare per la rilevazione, l'analisi e il trattamento dei mancati infortuni;
- acquisto e messa a disposizione di **defibrillatore (DAE)**, con **formazione BLSD erogata nel 2024 o nel 2025** (intervento F-2, tipo B)
- **analisi termografica impianto elettrico** ed esecuzione azioni correttive emerse (intervento A-4.1, tipo B); l'analisi termografica è efficace sia come intervento singolo, per accettare lo stato di sollecitazione termica di un impianto, qualora le condizioni ambientali e di carico, nonché lo stato di conservazione dell'im-

pianto portino a ipotizzare una possibile criticità nel suo funzionamento, sia come intervento ripetuto periodicamente nel tempo, a supporto della manutenzione preventiva;

- acquisto e installazione **barriere materiali fisse per la separazione delle aree e percorsi pedonali dalle aree di lavoro** di pertinenza delle macchine operatrici o se-  
moventi - intervento confermato (intervento A-3.5, tipo B)
- acquisto e installazione (nel 2025 o nel 2024 o nel 2023) di **sistemi di aspirazione** dell'aria per la riduzione della concentrazione di **agenti chimici pericolosi** (intervento C-2.1, tipo A)
- introduzione di **macchine** per l'esecuzione di fasi operative in **sostituzione della movimentazione manuale dei carichi o della movimentazione** di bassi carichi ad alta frequenza (intervento c-4.2, tipo A)
- installazione di **ancoraggi fissi anti-caduta** sulla copertura degli edifici (intervento A-2.1, tipo A)

Ricordiamo che i presupposti per l'ottenimento della riduzione del tasso medio di tariffa sono due:

- l'assenza di irregolarità negli adempimenti contributivi e assicurativi
- il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute.

INAIL, a fronte della presentazione della domanda di riduzione, procede d'ufficio alla verifica del DURC e alla verifica di assenza di inadempienze presso gli organi di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ASL/ATS, INL, VVF). Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.

Ad inizio anno, tradizionalmente entro il primo trimestre, le aziende (sono obbligate quelle con più di 15 lavoratori) convocano la **riunione periodica di prevenzione e protezione** (almeno annuale) di cui all'**art. 35 del D.Lgs 81/2008** con il seguente ordine del giorno (obbligatorio):

- a)** il documento di valutazione dei rischi;
- b)** l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c)** i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d)** i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Quest'anno in occasione della riunione di prevenzione e protezione dovranno essere approfonditi i fabbisogni formativi in materia di sicurezza sul lavoro alla luce del nuovo A.S.R. 17.04.2025, in vigore dal 24.05.2025. Il datore di lavoro, con il supporto del SPP, dovrà condividere con le figure di gestione della sicurezza le modalità e gli strumenti a supporto della **valutazione dell'efficacia della formazione erogata**, come previsto dal nuovo A.S.R.

In funzione della tipologia di formazione erogata si suggerisce di individuare uno o più tra i seguenti strumenti:

- Analisi infortuni, incidenti, situazioni pericolose
- Check-list per verifica comportamenti, da compilarsi da parte dei preposti
- Evidenze di audit operativi
- Somministrazione di questionari ai lavoratori, a distanza di alcuni mesi dal termine del relativo corso.

I nostri tecnici restano a disposizione per eventuali chiarimenti e per necessità di approfondimento delle problematiche specifiche delle singole aziende.

Sede legale

Sede operativa

Via San Lorenzo, 133

20824 - Lazzate (MB)

P.IVA / C.F. 01691310120

Reg. Imp. MB 01691310120

R.E.A. MB 1777011

Capitale Sociale 50.000,00 € i.v.

**Tel.**

02.967.210.30

02.967.29.037

**Fax**

02.91.39.02.40

**e-mail.**

info@centrointeco.it

web site

[www.centrointeco.it](http://www.centrointeco.it)

I nostri servizi:

#### **CONSULENZE**

Sicurezza sul Lavoro

Gestione Rifiuti

Bonifica Terreni

Pratiche antincendio

Pratiche ecologiche

Sistemi di gestione

ISO 9000, 14000, 45000

HACCP - Igiene Alimentare

Corsi di formazione

Aggiornamenti legislativi

#### **ANALISI**

Emissioni in atmosfera

Acque di scarico

Rifiuti e Terreni

#### **INDAGINI AMBIENTALI**

Inquinamento ambientale

Indagini fonometriche

Inquinamento acustico

Elettrosmog

Microclima

Indagini microbiologiche

Vibrazioni meccaniche

## QUATTRO CHIACCHIERE CON ...

Centro Int.Eco, in qualità di **CENTRO DI FORMAZIONE**, di diretta emanazione dell'**AIFOS** (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro), soggetto accreditato per i servizi di formazione su base regionale, è in grado di erogare **formazione** abilitante e di aggiornamento per **attrezzature di lavoro** quali carrello elevatore semoventi con conducente a bordo, piattaforma di lavoro elevabile e carriporta. Considerato l'approssimarsi della **scadenza del 24 maggio 2026**, entro la quale garantire la formazione secondo il nuovo Accordo prevista per gli utilizzatori di carriporta privi di formazione pregressa valida, **Centro Int.Eco** invita la clientela interessata a pianificare con ampio anticipo tale attività formativa.

**Centro Int.Eco** offre inoltre alla propria clientela la possibilità di acquistare a prezzi particolarmente competitivi **formazione sicurezza sul lavoro** in modalità **e-learning** (ovvero formazione a distanza asincrona) delle seguenti tipologie:

- formazione GENERALE lavoratori
- Formazione SPECIFICA - rischio Basso, MANSIONI IMPIEGATIZIE
- Formazione SPECIFICA - rischio Basso, TURISMO E RISTORAZIONE
- Formazione SPECIFICA - rischio Basso, COMMERCIO
- Formazione SPECIFICA - rischio Basso, PULIZIE

Gli interessati sono invitati a contattarci all'indirizzo [formazione@centrointeco.it](mailto:formazione@centrointeco.it) per richiedere il modulo di acquisto relativo al/i corso/i desiderato.

*Andrea Colombo*